

**Regolamento**  
**Comitato Parti Correlate**



## **1. FUNZIONE E COSTITUZIONE DEL COMITATO**

1.1 Il Consiglio d'Amministrazione di Biesse S.p.A., ha istituito ai sensi e per gli effetti della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 novembre 2010, come successivamente modificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione (nel prosieguo, per brevità, la "Procedura", cui si rinvia per le definizioni e le ulteriori informazioni con riferimento alla gestione delle operazioni con parti correlate), un Comitato Parti Correlate (nel prosieguo, per brevità, il "Comitato"), al fine di supportare e valutare le decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del management, con riferimento alle operazioni con parti correlate.

## **2. COMPOSIZIONE**

- 2.1 Il Comitato è composto da almeno due Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, di cui uno con funzioni di Presidente;
- 2.2 Il Comitato deve essere adeguatamente dimensionato rispetto alla realtà aziendale ed ha una durata in carica di 3 anni, coincidente in genere con la durata del Consiglio d'Amministrazione;
- 2.3 Il Presidente gli altri componenti il Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

## **3. COMPITI**

- 3.1 Il Comitato nell'assistere il Consiglio d'Amministrazione:
- a) svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Procedura di cui al precedente articolo 1.1. Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alla medesima Procedura;
  - b) in particolare, in base alla Procedura di cui al precedente articolo 1.1, il Comitato ha principalmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di Biesse S.p.A. – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi ed adeguati. Il Comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai

profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza;

- c) nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale ritenuta necessaria, nonché di avvalersi, nei termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, del supporto di consulenti esterni esperti in materia, dei quali sia accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti d'interesse.

#### **4. RIUNIONI DEL COMITATO**

- 4.1. Il Comitato si riunisce allorché è chiamato ad assolvere le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dalla Procedura di cui al precedente articolo 1.1;
- 4.2. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 4.3. Il Comitato si considera validamente riunito in assemblea quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri membri o, in caso di composizione a 2 (due) membri, quando presente almeno il Presidente;
- 4.4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio al fine di garantire sempre il raggiungimento di una maggioranza;
- 4.5. Se la decisione in questione è presa a seguito di parità nella votazione, e dunque per mezzo del voto determinante del Presidente, l'opinione dissenziente è verbalizzata e riportata al Consiglio d'Amministrazione al fine di una ulteriore valutazione della tematica in questione;
- 4.6. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; sono comunque invitati a partecipare anche gli altri Sindaci;
- 4.7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano d'età;
- 4.8. Tutte le riunioni del Comitato sono verbalizzate ed i relativi verbali sottoscritti dal Presidente;

#### **5. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente statuito, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio d'Amministrazione Biesse S.p.A., il Codice di Condotta societario, nonché il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.